



PROVINCIA DI SONDRIO

**Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale**

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'INTEGRAZIONE E VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

INDICE

- INTRODUZIONE

- CONTENUTI

- Adeguamento cartografico
- Aggiornamenti alle pianificazioni sovraordinate
- Piano Territoriale d'Area
- Adempimenti ai sensi della l.r. 12/05
 - definizione domini sciabili
 - definizione degli ambiti di elevata naturalità

- SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- Consumo di suolo

Allegati : Riferimenti normativi L.r.12/05 (artt. 16 e 17)

Schema di Valutazione ambientale strategica

Cronoprogramma

Febbraio 2020



INTRODUZIONE

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005, in Consiglio provinciale con atto deliberativo n. 4 del 25 gennaio 2010 e successivamente pubblicato sul Bollettino regionale Serie Inserzioni e Concorsi n. 14 del 7 aprile 2010.

A far tempo da tale data la Provincia ha esercitato le funzioni ad essa attribuite in materia di pianificazione territoriale, dalla legge regionale 12/2005, che hanno riguardato in particolar modo l'espressione dei pareri di compatibilità sulle altre pianificazioni alla diversa scala, in particolare sui Piani di Governo del Territorio e loro varianti (art. 13 comma 5 della l.r. 12/2005), nonché sui Piani attuativi (art. 14 comma 5), Programmi Integrati di intervento (art. 92 commi 7 e 8) e Sportelli Unici delle Attività produttive (art. 97 comma 2), qualora in variante allo strumento generale.

La gestione decennale del Piano territoriale, in continuo e costante confronto con altre pianificazioni, sia sovraordinate che comunali, sia di settore che locali, nonché il sopravvenire di alcune normative a vario livello, hanno generato la necessità di ridefinire e aggiornare lo stato dell'arte, nella prospettiva di calibrare le attività degli anni futuri. A ciò si aggiungano le iniziative poste in essere dall'ufficio Sit per la raccolta ed elaborazione di nuove banche dati territoriali, funzionali ad analisi più pertinenti delle caratteristiche territoriali della provincia, nell'eventualità di nuovi sviluppi.

Non essendo stato possibile nel corso degli anni intervenire in modo "dinamico" sul PTCP man mano che subentravano evoluzioni alle pianificazioni sovra e sotto ordinate, la variante ha per tali aspetti caratteristica conservativa di "assestamento", in quanto riprodurrà l'allineamento del Piano ad "altra" pianificazione vigente: da questo punto di vista essa non produce significativi scostamenti dagli obiettivi e dalle azioni già declinate nel piano vigente, intendendo con tale presupposto confermare tutti i principi e i contenuti, anche della sostenibilità ambientale, del processo iniziale di formazione del piano, sulla base delle considerazioni e problematiche già poste in luce sia dalla Valutazione Ambientale che dalla Valutazione di Incidenza. Nei termini sopradescritti e come di seguito meglio esplicitati è realistico ipotizzare che gli adeguamenti della variante non genereranno effetti di natura ambientale, ulteriori rispetto a quelli che non siano già stati in qualche modo esaminati attraverso le pianificazioni da cui consegue la modifica stessa del PTCP (adeguamenti ed implementazioni derivanti dai PGT, dai PIF, dal PTR, ...).

Per il principio della non duplicazione dei procedimenti, inoltre, si deve dare atto che la Valutazione Ambientale Strategica dovrà essere svolta sui contenuti di Piano di nuova introduzione, atteso che punto di partenza dell'aggiornamento è comunque la rilettura degli obiettivi e delle azioni di Piano, in ragione dell'efficacia operativa dimostrata dal piano stesso, condividendo con Enti e soggetti attivi nelle trasformazioni territoriali, le impostazioni che il Piano assumerà nel percorso di formazione.

Per contro, l'eventuale rielaborazione di previsioni di Piano dovrà tener conto delle ricadute significative già affrontate o meno anche dalla Valutazione di Incidenza. La variante dovrà garantire comunicabilità e trasparenza in ordine ai risultati e alla loro coerenza con le aspettative dei soggetti coinvolti durante il percorso.

La scelta delle priorità di intervento, al di là di ciò che può essere inteso per quanto detto sopra come semplice "presa d'atto" di modifiche al PTCP già avvenute per effetto dei pareri espressi o delle procedure già svolte, è altresì condizionata dalla discussione ancora aperta sull'assetto istituzionale delle deleghe delle competenze pubbliche. Il complesso percorso di riordino, avviato nel 2011 e concluso a livello nazionale nel 2014 con la Legge 56/2014 (legge Delrio) e, a livello regionale, con la legge regionale 19/2015, in virtù del riconoscimento della specificità montana attribuita alla Provincia di Sondrio, non solo ha confermato le funzioni in capo all'Ente, ma ne ha assegnate ulteriori, definendo un elenco di materie nell'ambito delle quali le leggi regionali possono prevedere disposizioni particolari, alcune delle quali riguardano la pianificazione e sono in effetti già confluite in modifiche alla legge regionale di governo del territorio (l.r. 12/05).

In considerazione delle numerose e articolate connessioni del Piano con pianificazioni e normative in corso di definizione, la variante non sarà risolutiva delle molteplici questioni ancora sul tavolo di discussione, bensì consoliderà aspetti e contenuti acquisiti, a loro volta già supportati da fasi partecipative e di condivisione, attraverso la valutazione ambientale e le successive fasi pubblicistiche; ciò anche quale rafforzamento del ruolo della provincia, di assistenza e supporto dei piccoli e medi comuni nei temi di area vasta, per economia di scala, razionalizzazione delle risorse, coerenza e uniformità territoriale.

A tal fine la variante potrà dar conto di modifiche già operative di alcune componenti settoriali che si relazionano strettamente con la pianificazione territoriale, ciò per consentire coerenza tra gli strumenti vigenti, tenendo in considerazione le modifiche di



legge a livello nazionale e regionale, già intervenute o comunque a livello avanzato su alcuni temi di interesse (componente urbanistica, consumo di suolo, componente geologica e idrogeologica nella l.r. 12/2005, direttiva alluvioni) e per quanto possibile quelli tuttora in discussione (piano paesaggistico regionale).

Ulteriori tematiche territoriali importanti da affrontare, riguardano alcune specificazioni a livello provinciale, intervenute sulle modifiche alla legge regionale n. 12/2005 "Legge per il Governo del territorio" che, oltre a confermare la competenza della provincia su materie nel frattempo ricondotte in carico alla Regione Lombardia, ne ha attribuito di ulteriori alla provincia di Sondrio, in forza della sua specificità montana.

Infine Regione Lombardia ha approvato con delibera di Consiglio regionale n. 411 del 19.12.2018, efficace a far tempo dalla pubblicazione sul BURL n. 11 del 13 marzo 2019, il Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo. Dalla data di efficacia dell'integrazione del PTR ha decorrenza il termine di 24 mesi attribuito alle Province e Città metropolitane per adeguare il proprio Piano ai criteri, agli indirizzi e alle linee tecniche definite dalla variante integrativa, con particolare riferimento al rispetto della soglia di riduzione del consumo di suolo alla scala provinciale. Tale tematica attiene una componente ambientale ed è valutata nell'ambito della sostenibilità ambientale delle scelte di pianificazione.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

- **Adeguamento cartografico degli elaborati di PTCP in esito all'accoglimento delle modifiche introdotte alla scala di maggior dettaglio o specialistiche dalle pianificazioni comunali e di settore**

Il confronto durante gli iter istruttori che hanno preceduto l'espressione dei pareri di compatibilità sulle pianificazioni dei comuni, ha consentito una rivalutazione dei contenuti del PTCP, sia in termini di scala a maggior definizione e dettaglio, sia di esigenze e motivazioni avanzate dalle amministrazioni locali a fronte delle previsioni provinciali, che trovano riscontro nel dispositivo normativo dell'art. 17, comma 11, della legge regionale 12/2005. In pratica ciascun parere di compatibilità, mediante il dialogo e il confronto con l'amministrazione proponente, in adempimento all'art. 13 comma 5 della citata legge, ha comportato ricadute sulla pianificazione provinciale. Tali ricadute (definite "implementazioni" nel documento istruttorio di ciascun parere di compatibilità, consistono nella correzione di errori materiali, nell'aggiornamento delle banche dati condivise e di livello comunale, nell'attribuzione di riconoscimento di interesse sovra-comunale per alcune iniziative comunali, nell'accoglimento di limitate modifiche di contenuto in ambiti locali, senza pregiudizio delle strategie generali di piano.

Alla data di redazione del presente documento, tutti i comuni della provincia di Sondrio risultano dotati almeno di PGT vigente, se non già di alcune ulteriori varianti di varia portata. Caso particolare è rappresentato dai Comuni di Gordona e Menarola, ciascuno dei quali singolarmente dotato di PGT, che ora, fusi in un unico comune, stanno perfezionando l'iter di approvazione del nuovo piano "congiunto".

La base cartografica della nuova *release* del PTCP sarà costituita dai prodotti *raster* del DBT unico provinciale, georeferenziato in UTM - WGS84 fuso 32, in adempimento alle specifiche nazionali, con il supporto delle ortofoto AGEA 2015. Le modifiche riguarderanno prioritariamente la coerenza tra livelli informativi comuni alla pianificazione provinciale e comunale (ambiti agricoli strategici - aree agricole / centri storici-nuclei di antica formazione / previsioni di interesse sovra locale - servizi comunali e sovra comunali, ecc...) e delle componenti paesaggistiche ed ambientali di vario livello di definizione. Per alcune tematiche potrà essere opportuno avviare piani di attività concertati con gli ordini professionali e la Regione Lombardia, per garantire la qualità delle fonti informative e la condivisione di eventuali nuove proposte progettuali.

L'applicazione del PTCP ha evidenziato la necessità di alcuni chiarimenti o integrazioni alla normativa di Piano, nonché l'introduzione di ulteriori dispositivi.

La necessità dell'adeguamento cartografico ai contenuti dei piani vigenti alle diverse scale, pone alla luce il fatto che allo stato attuale lo scambio del flusso informativo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12/2005, per la costruzione di un sistema informativo territoriale integrato, deve essere perfezionato. Con la variante si prevede di individuare un livello comune ai vari Enti, di strutturazione informatica dei dati, funzionale alla fornitura delle informazioni territoriali, sia in fase istruttoria del



Piano, che in fase finale di ratifica della banca dati condivisa. A tal fine le Norme di attuazione saranno integrate con un dispositivo relativo alle modalità di produzione e di consegna dei dati territoriali, che costituiscono la "tavola delle Previsioni" dei PGT.

- **Aggiornamenti/adeguamenti del PTCP alla pianificazione sovraordinata vigente**

La variante prende in carico una rilettura del parere regionale sul Piano adottato (DGR 10424 del 2 novembre 2009), qualora gli indirizzi ed orientamenti in esso rappresentati dovessero essere ritenuti per alcuni aspetti, sebbene siano trascorsi 10 anni dalla originaria formulazione, comunque funzionali al miglioramento complessivo delle prestazioni del Piano. Eventualmente detto parere va comunque verificato alla luce delle normative occorse.

A) Alla data di adozione del PTCP, gli studi della **rete ecologica regionale** nella porzione territoriale alpina non erano ancora stati approvati. Al proposito, la Regione condizionava il parere favorevole al raccordo alla scala provinciale di tale componente, in occasione della prima variante utile dopo l'approvazione degli elaborati regionali. Rete ecologica regionale e rete verde regionale, che sono riconosciute come infrastrutture prioritarie del PTR, e sono prescrittive e prevalenti rispetto alle previsioni comunali, sono state approvate da Regione Lombardia con DGR 30.12.2009 n. 8/10962. Tenuto conto dell'evolversi alle diverse scale di pianificazione della componente trattata, sia in termini normativi che cartografici, è importante riorganizzare la materia e produrre un quadro conoscitivo di sintesi, che metta a "sistema" le conoscenze della Rete ecologica provinciale. Il quadro conoscitivo tratterà i seguenti temi: le integrazioni e gli aggiornamenti alla Rete ecologica regionale vigente, i contenuti infrastrutturali confermativi del PTCP approvato, le risultanze dello studio provinciale di approfondimento della rete ecologica di fondovalle, la Rete del Piano territoriale Regionale d'Area della Media e Alta Valtellina (PTRA), la Rete ecologica comunale e lo stato d'avanzamento delle iniziative in carico al Contratto di Fiume dell'Alto Bacino del fiume Adda a seguito della sottoscrizione e adesione della Provincia, avvenuta con Delibera del Presidente n. 15 del 6 marzo 2019. Inoltre si rende necessario un raccordo con i piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, rispetto ai quali sia la rete ecologica regionale (RER) che la rete verde (RV) hanno una funzione connettiva. A tal fine la Valutazione di Incidenza del PTCP dovrà conformarsi all'Intesa del 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. Atti n. 195/CSR).

B) Una componente prescrittiva del PTCP è rappresentata dalla rete infrastrutturale di **mobilità** viaria e ferroviaria di progetto. Riguardo alla prima, in particolare, si prevede di aggiornare la cartografia di PTCP sulla base dei lavori ultimati e dello stato d'avanzamento delle progettazioni in corso, considerato che l'efficacia localizzativa, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera b) della l. r. 12/2005, è attribuita dall'atto-progetto più recente ad essa collegato. In considerazione delle attività svoltesi in questi ultimi anni, si prevede di aggiornare il Piano con la trasposizione dei tracciati realizzati (Lotto 1 – I stralcio della SS38 - "da Trivio di Fuentes a Cosio", Lotto 1 - II stralcio della SS38 – "da Cosio a Tartano", Lotto 6 "Variante di Bormio per Santa Lucia"), nonché degli altri interventi in corso di esecuzione o di appalto. Alla data di predisposizione del presente documento, il quadro pianificatorio strategico di riferimento è costituito dall'aggiornamento del PTR, approvato con DCR XI/766 del 26.11.2019. L'aggiornamento dei tracciati comporta l'adeguamento cartografico delle fasce di in edificabilità, riferite a varchi o corridoi ambientali, e degli ambiti agricoli strategici ad essi adiacenti. La normativa di riferimento dovrà inoltre tener conto dei contenuti della Deliberazione di Giunta provinciale n. 27 del 27.02.2013, relativamente all'interpretazione dispositiva delle fasce di rispetto (corridoi di salvaguardia, ex art. 102 bis della l.r. 12/2005), di cui all'art. 51 delle NA del PTCP.

C) Con la sottoscrizione dell'intesa (approvata con d.g.r. Lombardia n. 9/846 del 24 novembre 2010) tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Lombardia e Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 112/1998, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Sondrio ha assunto, nel territorio di competenza, il valore e gli effetti di **Piano del Bilancio Idrico**, componente essenziale del Piano di Tutela delle acque regionale e del Piano di gestione del distretto idrografico ai sensi del d.lgs.152/06. Il Piano del Bilancio Idrico (PBI), contenuto nel PTCP e le relative Norme di Attuazione – Titolo VI, costituiscono lo strumento di pianificazione in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, caratterizzato da un livello di maggior dettaglio rispetto ai relativi Piani di settore sovraordinati, sia a livello di bacino idrografico del fiume Po, sia a livello regionale. Le previsioni della normativa di piano costituiscono altresì misura di attuazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico e come tali sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 60/2000/CE e dal d.lgs. 152/2006, così come definiti all'interno del Piano di gestione del distretto idrografico del

Febbraio 2020



Po. Nel 2016 sono stati approvati l'aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), il Piano di bilancio idrico del distretto idrografico padano (PBI) e il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). Successivamente sono stati approvati da Regione Lombardia l'aggiornamento del PTUA (d.g.r. 6990 del 31/07/2017) ed il Piano di bilancio idrico regionale (d.g.r. 2122 del 9/09/2019), rispetto ai quali si verificherà la perdurante coerenza del piano di bilancio idrico provinciale.

D) L'adeguamento del PTCP deve relazionarsi con lo stato dell'arte dei **piani di settore** vigenti quali : il Piano Cave - settore Inerti (Delibera di consiglio provinciale n. 23 del 27.09.2016) e i Piani di indirizzo forestale. Da quest'ultimi il PTCP eredita la delimitazione degli ambiti boscati, con valenza di vincolo paesaggistico ai sensi del Codice Urbani, le attitudini e destinazioni e le limitazioni alla trasformazione urbanistica.

• **Piano Territoriale d'Area della Media e Alta Valtellina**

Il Piano Territoriale Regionale della media e alta Valtellina (**PTRA**) è stato approvato dalla Regione Lombardia con d.c.r. n. 97 del 30 luglio 2013; modifiche ed aggiornamenti al Documento di Piano sono intervenute nel 2017 e nel 2019. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, della l.r. 12/05, il Piano d'area può avere natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest'ultimo per le aree interessate e da esso venendo recepito; è dunque necessario garantire coerenza cartografica e normativa tra il PTCP e il piano sovraordinato a valenza regionale. Inoltre, con legge regionale 15/2017, modificativa dell'art. 20 della l.r. 12/2005, la competenza per l'espressione di compatibilità dei PGT, in relazione ai contenuti del PTR, è stata attribuita alla Provincia. La variante recepirà i contenuti del Piano d'Area nella media e alta Valtellina, verificandone lo stato d'avanzamento, nonché l'opportunità di applicazione sui territori adiacenti, qualora la tematica da essi trattata sia di interesse provinciale, in analogia con quanto già indicato nel Piano, per componenti strategiche che possano interessare anche il confinante territorio della Valcamonica. La variante prenderà in considerazione la normativa di Piano, in base agli adeguamenti alla circolare esplicativa n. 3520 del marzo 2014 e alle modifiche intervenute dopo la sentenza TAR n. 1659 del luglio 2017, semplificando le modalità di consultazione delle informazioni attraverso l'esame di una cartografia unitaria.

• **Adempimenti ai sensi della l.r. 12/2005**

Come già anticipato nelle premesse, la specificità della provincia di Sondrio è occasione, tra le altre, per porre la massima attenzione ad un progetto strategico territoriale che tenga conto delle caratteristiche specifiche di accessibilità, sviluppo socio economico ed equilibrio ambientale del territorio montano e di confine, rappresentato della Valtellina e Valchiavenna. In tale direzione vanno puntuali modifiche normative di leggi regionali, che hanno ritagliato appositamente sulla provincia di Sondrio competenze e ruoli di coordinamento.

Tra le funzioni riconosciute dalla l.r. 12/2005 (art. 15 c. 7-quater), in relazione alle quali la variante intende intervenire per proporre una visione strategica dello sviluppo del territorio provinciale, adeguata alle potenzialità e ai punti di forza che la provincia offre, rientrano i seguenti temi:

1. Individuazione dei domini sciabili

Il PTCP vigente ha rappresentato, nel 2010, uno scenario delle aree sciabili di Valtellina e Valchiavenna che si ritiene doveroso verificare, in funzione sia degli approfondimenti effettuati da alcuni comuni ed accolti nei pareri di compatibilità già resi dalla Provincia (Madesimo-Campodolcino-Piuro, Gerola Alta, Chiesa Valmalenco, Caspoggio), sia delle previsioni del Piano territoriale regionale d'Area (Teglio, Aprica, Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva e Livigno) che, in quanto piano sovraordinato, costituiscono già automatica variante alle previsioni del PTCP. La revisione del PTCP sarà occasione, in primo luogo, per rappresentare in modo corretto lo stato di fatto e, in secondo luogo, per raccogliere e valutare istanze sopravvenute di possibili scenari di sviluppo, razionalizzazione e potenziamento dei comprensori, per andare incontro alle mutate condizioni tecnico-economiche del settore, nonché alle manifestazioni sportive collegate all'assegnazione dei XXV Giochi Olimpici invernali 2026 a Milano-Cortina, che interesseranno in parte anche la Valtellina. Il processo sarà svolto con attenzione alle prestazioni ambientali ed ecologiche e ai delicati equilibri che caratterizzano sempre più i territori in quota. Negli anni scorsi è stata svolta una preliminare indagine ricognitiva con i comuni e le comunità montane territorialmente interessate, per raccogliere le prime osservazioni e per costruire uno scenario di base sul quale proporre il nuovo quadro di riferimento per la pianificazione e



programmazione di medio e lungo termine. Il riesame del tema consentirà di valutare inoltre l'opportunità di estendere il quadro conoscitivo e dispositivo del Piano territoriale anche ai domini sciabili identificati per la pratica dello sci di fondo, in precedenza rinviati alle competenze dei PGT, e di proporre alcune soluzioni interpretative e di gestione della materia, per il raccordo tra la normativa urbanistica e quella di tipo turistico sportivo.

2. Definizione degli ambiti di elevata naturalità

Si tratta di estese porzioni di territorio, inizialmente individuate dalla c.d. "legge Galasso" (legge 431/1985) e successivamente confluite nella normativa paesaggistica regionale (art. 17 delle NA del PTPR), che presentano carattere di naturalità e scarsa antropizzazione, per le quali le disposizioni di tutela sono orientate alla conservazione dei valori paesaggistici e delle caratteristiche insediative e agricole originarie. Considerando che l'elevata naturalità è associata ad un parametro "secco", quale la quota altimetrica come individuata dalla DGR 3859/1985, si manifestano situazioni di puntuale discordanza dello stato dei luoghi rispetto alla definizione di legge o incongruenze territoriali, pertanto la revisione prenderà in considerazione le situazioni controverse, dibattute con i comuni nel corso del confronto per il parere di compatibilità del PGT, che riguardano in particolare i comuni di Madesimo, Campodolcino, Dazio, Chiesa Valmalenco e Livigno.

La rivalutazione degli ambiti di elevata naturalità (ex art. 17 del PTPR), si inserisce nel più ampio contesto di collaborazione e confronto con gli enti competenti alla varie scale per il riconoscimento nelle aree di pregio paesaggistico, di azioni di tutela e valorizzazione, in costante confronto in particolare con Regione Lombardia che ha in corso di revisione il proprio Piano paesaggistico.

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

La variante è altresì occasione per rafforzare i contenuti di sostenibilità ambientale del Piano, a partire dalla valutazione degli indicatori ambientali definiti nel Piano del 2010, tra i quali figura anche il "consumo di suolo". L'approfondimento della tematica della "razionalizzazione delle risorse", che nel frattempo ha assunto un ruolo di significativa importanza, con l'entrata in vigore della l.r. 31/2014 e degli adempimenti ad essa connessi, si relaziona strettamente con i contenuti e gli obiettivi di qualità del Piano già presenti nel PTCP vigente.

• **Consumo di suolo**

In considerazione che la Commissione Europea ha posto l'obiettivo quantitativo esplicito di riduzione del consumo di suolo con raggiungimento al 2050 del "consumo di suolo zero", l'integrazione del PTR ai sensi della legge regionale 31/2014, ha definito obiettivi ed azioni per l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo nel territorio regionale, affidando alle province il compito di recepire nei propri strumenti, e quindi di adeguare il proprio PTCP, ai criteri, agli indirizzi ed agli orientamenti per la riduzione del consumo di suolo, eventualmente modulati per ambiti territoriali omogenei, per unione di comuni o singole entità amministrative. La normativa regionale prevede il raggiungimento dell'obiettivo tramite step temporali intermedi, di cui il primo posto al 2025, con indicazione per il territorio valtellinese e valchiavennasco, di attenersi, a tale data, ad una soglia provinciale di riduzione, pari al 20-25% per le funzioni residenziali ed al 20% per quelle produttive. I termini di legge per l'adempimento provinciale sono di due anni dall'entrata in vigore della variante parziale al PTR, approvata con DCR n. 411 del 19.12.2018 e pubblicata nel marzo 2019. Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento del PTCP, i Comuni dovranno provvedere all'adeguamento del PGT in occasione della prima scadenza utile del proprio Documento di Piano. Tale calendario risulta meno gravoso di quanto originariamente prospettato dalla medesima legge in una precedente versione, in quanto il regime di transitorietà comunque non condiziona le attività dei comuni, che possono nel frattempo procedere, sia con varianti parziali al Piano vigente, sia provvedere all'approvazione di nuovi PGT, adeguati alla Legge regionale, applicando essi stessi i criteri regionali sulla riduzione del consumo di suolo. La sperimentazione condotta ai tavoli regionali nell'arco degli anni trascorsi, ha posto in evidenza la necessità di avviare alcune iniziative funzionali sia allo svolgimento delle competenze dei comuni (che devono introdurre nel proprio PGT elementi quantitativi e qualitativi di consumo di suolo e la definizione di soglie di riduzione) che della provincia (che su detti PGT esprime parere di compatibilità).



La coerenza della pianificazione provinciale rispetto ai contenuti della variante del PTR dovrà tener conto dei seguenti adempimenti:

- adeguamento agli obiettivi del PTR, recepimento ed eventuale ridefinizione degli Ambiti territoriali omogenei individuati per le politiche di riduzione del consumo di suolo, eventuale articolazione di maggior dettaglio delle soglie di riduzione del consumo di suolo per i singoli ATO, per gruppi di comuni o per singoli comuni, sulla base di valutazioni di specificità territoriale, sia di valenza quantitativa che qualitativa, che il piano regionale stesso ha rinviato alle competenze e agli approfondimenti di scala di maggior dettaglio;

- individuazione e impostazione di strumenti di rigenerazione (obiettivi, strategie e politiche);

Le attività necessarie per poter proporre a scala provinciale criteri di misura e qualità più attinenti alla specificità montana e alle esigenze locali potranno riguardare :

- a- verifica, integrazione e aggiornamento a scala provinciale dei dati territoriali forniti da Regione Lombardia per l'integrazione del PTR ai fini della corretta individuazione e rappresentazione degli indici e delle soglie dimensionali di consumo di suolo;

- b- formulazione di indirizzi di metodo e operativi, sulle modalità di trattazione di alcuni livelli informativi e non, esaminati del tutto o in parte a livello regionale, in quanto appositamente rinviati alla specificazione provinciale;

- c- individuazione di criteri integrativi di valutazione di compatibilità, ovvero dei contenuti minimi del PGT ai sensi della l.r. 31/2014, ai fini dell'espressione del parere provinciale;

- d- formulazione di una proposta operativa per le modalità di stima degli obiettivi di sviluppo complessivo da assumersi in seno al PGT, coerentemente con il quadro dispositivo regionale;

- e- individuazione di indicatori quantitativi e qualitativi, oltre a quelli prioritari significativi, ai fini dell'implementazione delle banche dati declinate alla scala territoriale.



Allegato – Riferimenti normativi l.r. 12/05

Art. 16. Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette.

- 1.** In ciascuna provincia è istituita, a cura della provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all'urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all'ottimizzazione organizzativa per l'acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.
- 2.** Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, senza diritto di voto, il presidente della provincia, il vicepresidente e l'assessore competente, se delegato.
- 3.** La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia convocata anche su proposta della provincia, nonché la possibilità di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a specifiche tematiche.
- 4.** Al fine di procedere all'elezione del presidente della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza stessa; sino all'approvazione del regolamento, le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali rappresentati.

Art. 17. Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

- 1.** In fase di predisposizione del PTCP, la provincia assicura, anche in forme definite con proprio atto, la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori delle aree regionali protette interessati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.
- 2.** Nella medesima fase di predisposizione, la provincia può chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale, anche in relazione agli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 3.
- 3.** Il PTCP è adottato dal consiglio provinciale, previo parere obbligatorio della conferenza di cui all'articolo 16, dal quale la provincia può discostarsi in base a puntuale motivazione; detto parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali s'intende reso in senso favorevole.
- 4.** Il PTCP adottato è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il provvedimento di adozione è pubblicato, per un periodo di trenta giorni, presso l'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con indicazione della sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all'albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell'avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia.
- 5.** Il provvedimento di adozione del PTCP è altresì pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione dei comuni attestante l'inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull'intero territorio provinciale.
- 6.** Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni sul piano.
- 7.** Successivamente alla sua adozione e in ogni caso contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, il PTCP adottato è trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne

Febbraio 2020



verifica, garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la conformità alla presente legge, il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale. In tale fase la Regione verifica le proposte di aggiornamento o modifica della propria programmazione presentate dalla provincia e determina in merito con deliberazione di Giunta regionale. In caso di assenso alla modifica, la provincia sospende l'esame del piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione, della modifica o aggiornamento dell'atto di pianificazione o programmazione regionale oppure richiede la conclusione della fase di valutazione; in tal caso le parti del PTCP la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte della Regione della modifica della propria programmazione o pianificazione acquistano efficacia con l'approvazione definitiva della modifica stessa da parte della Regione. Decorso il termine di centoventi giorni, la fase di valutazione del piano della provincia da parte della Regione si intende conclusa favorevolmente, fatte salve le parti relative alle proposte di modifica alla pianificazione o programmazione regionale aventi carattere prevalente ai sensi dell'articolo 20, comma 5.

8. La giunta provinciale esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali.

9. Il consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8, decide in merito ed approva il PTCP.

10. Il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura della provincia. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione degli atti del PTCP in forma digitale. Il piano, definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale.

11. Il PTCP o il PTM disciplina modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano; le modifiche per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC) o anche all'interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), rientrano sempre in tali modalità semplificate, purché non incidano sulle strategie generali del piano. Per le modifiche di cui al presente comma non sono richiesti né il parere della conferenza di cui all'articolo 16 né la valutazione da parte della Regione.

12. L'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), comportano automatica variante al PTCP.

13. La provincia assicura ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi del comma 12.

14. Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati.



Allegato: Schema valutazione ambientale strategica

ALLEGATO 1C MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI (DGR 6420/2007)

Fase del PTCP	Processo di PTCP	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del PTCP P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PTCP P1. 2 Definizione schema operativo PTCP P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTCP A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di PTCP P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2. 4 Proposta di PTCP	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	messa a disposizione (sessanta giorni) e pubblicazione sul sito web sivas della proposta di PTCP, di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS Acquisizione del parere della conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette di cui al comma 3, art. 17, l.r. 12/2005 (espresso entro novanta giorni dalla richiesta);	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PTCP e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
	PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente	
Fase 3 Adozione Approvazione (art. 17 l.r. 12/2005)	3. 1 Adozione (comma 3, art. 17 l.r. 12/2005) il Consiglio Provinciale adotta il PTCP, il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica e la Dichiarazione di sintesi 3. 2 Pubblicazione e Deposito Il PTCP è depositato per 30 gg presso la segreteria della provincia (comma 4) e pubblicato su web Il provvedimento di adozione è: • pubblicato per 30 gg presso l'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati (comma 4) • pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (comma 5) Il PTCP è inviato alla Giunta Regionale (comma 7). 3. 3 Osservazioni entro 60 gg dalla pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può presentare osservazioni (comma 6). 3. 4 Esame osservazioni e formulazione controdeduzioni (comma 8 art. 17 l.r. 12/2005) La Giunta Provinciale: • esamina le osservazioni - contributi pervenuti e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. • recepisce le eventuali indicazioni regionali (comma 7). • trasmette al Consiglio Provinciale la proposta PARERE MOTIVATO FINALE predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente 3. 5 Approvazione (comma 9, art. 17 l.r. 12/2005) il Consiglio Provinciale, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche ed il parere espresso dalla conferenza, decide in merito ed entro 120 gg approva il PTCP unitamente al Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica e la Dichiarazione di sintesi. 3. 6 Informazione circa la decisione La Giunta Provinciale: • pubblica l'avviso dell'approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione • deposita presso la segreteria provinciale • invia per conoscenza alla Giunta regionale. • pubblica sul sito web della Provincia e sul sito web sivas (vedi allegato 3)	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione del PTCP P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

Febbraio 2020



ATTIVITA'		1mese	2mese	3mese	4mese	5mese	6mese	7mese	8mese	9mese	10mese	11mese	12mese	1mese	2mese	3mese	4mese	5mese	6mese	7mese	8mese	9mese	10mese	11mese	12mese	1mese	2mese	3mese	4mese	5mese	6mese	7mese	8mese	9mese	10mese	11mese	12mese	
procedure amministrative, adempimenti	approvazione linee di indirizzo per la revisione del PTCP																																					
	insediamento Conferenza dei comuni, Comunita' montane e Aree protette e attività della Conferenza		formulazione parere																																			
	comunicazione di AVVIO del procedimento di revisione del PTCP e della VAS																																					
	Individuazione soggetti interessati, definizione modalità di informazione, comunicazione diffusione, ecc																																					
	Raccolta contributi per la formazione del piano																																					
	procedure di gara e affidamento incarichi per 1) Piano, 2) VAS, 3) VIC																																					
elaborazione del piano e VAS	orientamento																																					
	prima Conferenza di VAS (Scoping)																																					
	elaborazione e redazione della proposta di PTCP																																					
	messa a disposizione (60 gg)																																					
	seconda Conferenza di VAS e Valutazione di Incidenza																																					
	parere motivato																																					
adozione e approvazione	adozione																																					
	pubblicazione e deposito																																					
	osservazioni e parere regionale																																					
	controdeduzioni e parere motivato finale																																					
	approvazione																																					
	pubblicazione sul BURL (efficacia)																																					